

ALLEGATO N. 2

PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FORMAZIONE PERIODICA E ITER DI CONTESTAZIONE

In relazione alla CARENZA DELLA FORMAZIONE PERIODICA dell'insegnante e/o istruttore, dopo aver appurato la correttezza della scadenza secondo i criteri riportati sub ALLEGATO N. 1, occorre distinguere in quale momento la stessa viene rilevata.

A) In sede di primo inserimento in organico:

Qualora sia accertato previo contatto con la titolarità dell'autoscuola che NON SI TRATTA DI UNA MERA CARENZA DI INDICAZIONE nell'allegato previsto (requisiti tecnici morali) la SCIA di variazione di organico è IMPROCEDIBILE (parzialmente o nella sua interezza qualora riguardi più soggetti o più cose ad esempio nuova apertura;variazione societaria;ecc.) per carenza di requisiti e limitatamente al personale carente della formazione .

In tal caso occorre procedere con adozione di un PROVVEDIMENTO DI DIVIETO ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO O ISTRUZIONE ALLA GUIDA A FIRMA del Dirigente di Servizio responsabile ed adeguatamente motivato (l'efficacia del provvedimento è dal momento in cui gli interessati ne hanno notizia -art. 21 bis della L. 241/1990). Il procedimento amministrativo di DIVIETO alla prosecuzione da adottarsi nei confronti dell'autoscuola è procedimento simile ad un procedimento sanzionatorio. Occorre fare comunicazione di AVVIO DEL PROCEDIMENTO (la comunicazione dell'avvio è a firma del Responsabile del procedimento – Proc tabellato n. 1012 come da ultima Determina del Direttore Generale n.596/2014 - di competenza del Dirigente - da inviare all'autoscuola e per conoscenza all'operatore interessato). L'istruttoria deve rendere evidenti le effettive carenze per le quali la prosecuzione dell'attività segnalata contrasta con gli interessi generali . La motivazione è FONDAMENTALE in caso di provvedimenti di INIBIZIONE .

B) Nel corso dello svolgimento dell'attività della U.O.:

In caso di CARENZA DELLA FORMAZIONE PERIODICA RILEVATA D'UFFICIO durante lo svolgimento di altri procedimenti o attività, si evidenzia che la carenza riscontrata determina l'avvio un **PROCEDIMENTO SANZIONATORIO** nei riguardi dell'autoscuola.

Pertanto occorre provvedere ad un breve riferimento interno da inoltrare alla responsabile dei procedimenti sanzionatori in materia (e per conoscenza al Responsabile dell'Ufficio Amm.vo Trasporti) che poi procederà con la contestazione all'autoscuola con la

quale occorre assegnare un termine pari almeno a 15 (quindici) giorni per l'invio di scritti difensivi.

➤ Nella nota di contestazione occorre indicare i seguenti elementi:

✓ la data a decorrere dalla quale è stato sospeso l'esercizio della funzione (specificare quindi il giorno dopo la repertoriatura della abilitazione indicando l'anno di scadenza della formazione o la data fissa di scadenza 25/03/2015 per gli attestati pre - riforma e così via..). Di tale sospensione verrà data tempestiva comunicazioni alle altre Autorità competenti e settori competenti (UMC di Bologna- Settore formazione professionale dell'Ente);

✓ l'esercizio resta sospeso fino alla data di comunicazione dell'avvenuto conseguimento dell'attestato di formazione periodica;

✓ Il procedimento si concluderà con l'adozione di ATTO DI DIFFIDA a carico dell'autoscuola, salvo non ricorrano ulteriori presupposti per l'eventuale adozione di più gravi sanzioni o, viceversa i presupposti per la relativa archiviazione.

E' necessario precisare che quanto rilevato si configura quale IRREGOLARITA' nell'esercizio dell'attività di autoscuola sanzionabile ai sensi dell'art. 123 c. 8 del Codice della Strada (che se persistente o ripetuta o incida sui requisiti minimi obbligatori ai sensi di legge, può comportare la sospensione dell'attività di autoscuola per un periodo da 1 a 3 mesi).

Operativamente, si sospende l'esercizio della funzione (annotando la sospensione nella banca dati dell'Ufficio) per la quale è risultata la carenza della formazione dal giorno dopo il conseguimento dell'attestato o la data fissa di scadenza (infatti - a seconda dei casi - bisogna fare riferimento alla data di Repertoriatura dell'attestato abilitativo per gli attestati post-riforma indicando l'anno di scadenza della relativa formazione o alla data fissa di scadenza del 25/03/2013; 25/03/2015 per gli attestati pre - riforma).

La sospensione permarrà fino all'avvenuto conseguimento dell'attestato di FORMAZIONE PERIODICA. A comunicazione pervenuta SI RIATTIVERA' l'esercizio della funzione a far data dal conseguimento dell'attestato di formazione periodica (vale a dire dalla data di rilascio dell'attestato di formazione -registrazione a repertorio come sopra).

Occorre altresì tenere presente che:

x la formazione periodica può avvenire già a partire da 6 mesi prima della scadenza prevista (tenere presente i 2 macro "blocchi": 25/03/2013;25/03/2015;ecc. ed il blocco successivo con le abilitazioni conseguite con il nuovo regime di cui DM 17/2011 per le quali occorre fare necessariamente riferimento alla data di repertoriatura/emissione dell'abilitazione conseguita con indicazione dell'anno di scadenza).

A decorrere dal 18 marzo 2014 (data di entrata in vigore delle disposizioni di modifica del DM. 17/2011) l'operatore che sia IN POSSESSO DELLE DUE ABILITAZIONI, di insegnante e di istruttore (a) conseguite entrambe sotto la previgente normativa oppure (b) entrambe successivamente alla riforma oppure (c) una sotto la previgente normativa e una post riforma: assolve all'obbligo di formazione periodica CON LA PARTECIPAZIONE AD UN SOLO CORSO e in tutte le ipotesi (a; b; c) la formazione periodica deve essere garantita ENTRO LA PRIMA SCADENZA UTILE PREVISTA, a valere per entrambe.